

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DOMICILIARI ED ECONOMICI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina gli interventi socio-assistenziali domiciliari previsti dalla legge "quadro" n. 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale, ed erogati dal Comune di Piraino. Inoltre, fissa le condizioni di accesso e le modalità di erogazione degli interventi economici

Art. 2

Finalità

Gli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento sono finalizzati a promuovere lo sviluppo della persona umana e a garantire la qualità della vita, a prevenire, eliminare o ridurre gli svantaggi derivanti dalle situazioni di emarginazione, devianza, inadeguatezza di reddito, disabilità, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e quant'altro sia di ostacolo alla piena realizzazione dei diritti e dei principi costituzionali.

Art. 3

I Servizi Sociali del Comune di Piraino

Per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. La gestione operativa delle funzioni sociali, di cui alla normativa vigente, è affidata all' *Area Amministrativa e Affari Generali* con l'impiego delle risorse umane ad essa destinate dalla dotazione organica e, ove disponibile, con il supporto di unità esterne all'uopo destinate al Servizio. L'Area comunale si integra e coordina con altri servizi socio- assistenziali e sanitari, pubblici e privati, presenti sul territorio.

Art. 4

Ufficio dei Servizi Sociali

L'Ufficio dei Servizi Sociali fornisce il servizio di base per l'informazione sociale, garantisce attività indirizzate a fornire ai cittadini informazioni e consulenza, al fine di promuovere l'accesso ai servizi sociali e per consentirne un corretto ed adeguato utilizzo.

In particolare il predetto ufficio esercita la funzione di segretariato sociale che è finalizzato a:

- dare notizie sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- fornire aiuto personale agli utenti, diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- smistare e/o segnalare le richieste agli enti competenti;
- collaborare con i servizi territoriali esistenti, per fornire supporti di assistenza tecnica;

- svolgere attività di osservatorio sociale, soprattutto sul territorio comunale;
- effettuare analisi e sintesi, qualitative e quantitative, dei dati rilevati.

Art. 5

Tipologia degli interventi

Gli **interventi assistenziali** attivati dal Comune di Piraino sono riconducibili alle seguenti macro-aree:

- Minori: appoggi educativi e assistenza domiciliare.
- Disabili: appoggi educativi e assistenza domiciliare;
- Anziani: assistenza domiciliare;
- Adulti e famiglie in difficoltà: assistenza domiciliare; volontariato sociale.

Gli **interventi economici** attivati dal Comune sono riconducibili alle seguenti iniziative:

- inserimenti lavorativi per disabili;
- attività lavorative a integrazione del reddito degli anziani;
- servizio civico per adulti e famiglie disagiate;
- provvidenze economiche.

Art. 6

Destinatari dei servizi assistenziali

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali erogati dal Comune di Piraino i cittadini (italiani e stranieri) che risiedono nel territorio comunale e che versano in stato di bisogno accertato o siano a rischio sociale (così come stabilito all'art. 2 comma 1 della legge "quadro" n. 328/2000).

A parità di situazione e a fronte del vincolo di risorse destinate agli interventi socio-assistenziali, la priorità viene determinata dalla contemporanea presenza di più condizioni di disagio.

Art. 7

Quota di compartecipazione

Per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare è prevista la compartecipazione a carico dell'utente, se dovuta, a norma di quanto dettato dal Decreto 15.04.2003 dell'Ass.to Reg.le Famiglia.

La quota di contribuzione eventualmente dovuta sarà quantificata, mensilmente, sulla base delle prestazioni rese da ciascun operatore presso l'utente, e che l'utente stesso ha convalidato con la sottoscrizione di apposita scheda-operatore.

Gli uffici comunali avranno cura di riesaminare annualmente la situazione economica dell'utente al fine di determinare nuovamente la eventuale quota a suo carico.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di attivare tutti i controlli di legge per la verifica della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

Analogamente, è applicata la compartecipazione per soggiorni climatici e gite.

Parte I: Servizi per minori

Art. 8

APPOGGI EDUCATIVI E ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli appoggi educativi domiciliari si sostanziano nell'attivazione di interventi di carattere socio-educativo a tutela dei minori appartenenti a nuclei familiari in situazione di particolare disagio sociale, a sostegno delle capacità genitoriali ed a supporto della relazione genitori - figli, quali misure alternative all'allontanamento dei minori dalla famiglia di origine ed al ricovero di questi ultimi in istituti educativo - assistenziali.

Art. 9

Definizione delle attività

Il servizio in questione è costituito da molteplici prestazioni di natura socio-assistenziale, volte a prevenire le situazioni di rischio psico-sociale, svolgendo un'azione di compensazione e supporto delle carenze genitoriali.

In particolare si tratta delle seguenti attività :

1. Servizio Sociale professionale e sostegno psicologico (coordinamento dei servizi domiciliari, supervisione professionale del personale, prestazioni di segretariato sociale, analisi dei bisogni, cura e mantenimento dei rapporti col nucleo familiare del minore).
2. Igiene e cura del minore (bagno, vestizione, igiene del letto, ecc.).
3. Disbrigo faccende domestiche (preparazione del pranzo e della cena, riordino e cambio biancheria; accompagnamento del minore a scuola, da amici, parenti, nei luoghi di socializzazione, ecc.).
4. Disbrigo pratiche (cura delle commissioni necessarie all'assistito).

Tali prestazioni devono assicurare la continuità delle mansioni domestico - educative, affiancando, integrando e rafforzando l'azione della famiglia in riferimento alle esigenze dell'utenza ed alle risorse interne disponibili.

Parte II: Servizi per i disabili

Art. 10

APPOGGI EDUCATIVI E ASSISTENZA DOMICILIARE

Gli appoggi educativi domiciliari si sostanziano nell'attivazione di interventi di carattere socio-assistenziale ed educativo, a tutela dei soggetti affetti da minorazioni psichiche, fisiche e/o sensoriali al fine di evitarne l'istituzionalizzazione e favorirne l'inserimento sociale.

Il servizio è a carattere individuale, si realizza soprattutto in ambito domiciliare, ma anche scolastico ed extrascolastico, in orari stabiliti dal Comune, secondo i progetti individuali predisposti per i singoli utenti da parte del Servizio Sociale, possibilmente di concerto con le famiglie.

Art. 11

Definizione delle attività

Il servizio in questione è costituito da molteplici prestazioni di natura socio-assistenziale, in particolare:

1. Servizio Sociale professionale e sostegno psicologico (coordinamento dei servizi domiciliari; supervisione professionale del personale; aiuto per favorire l'autonomia, la capacità di scelta del soggetto e la sua vita di relazione; instaurazione e mantenimento dei rapporti individuali con tutto il nucleo familiare; ecc.).

2. Igiene e cura del disabile (aiuto nelle attività della persona su se stessa; vestizione; sostegno nel pasto; pulizie personali e bagno).
3. Disbrigo faccende domestiche (pulizia ordinaria e straordinaria dell'abitazione e ogni altro compito connesso con le esigenze dell'utente e dell'ambiente in cui vive).
4. Disbrigo pratiche (commissioni varie; accompagnamento del soggetto da amici, parenti, nei luoghi di socializzazione, ecc.).
5. Riabilitazione psicomotoria (finalizzata al mantenimento e recupero delle condizioni psicofisiche della persona).
6. Assistenza infermieristica e sanitaria (controllo pressorio e glicemico; assunzione farmaci, educazione sanitaria familiare).

Tali prestazioni devono assicurare la continuità delle mansioni domestico - educative, affiancando, integrando e rafforzando l'azione della famiglia in riferimento alle esigenze dell'utenza ed alle risorse interne disponibili.

Art. 12

Destinatari e accesso al servizio

Destinatari del servizio sono i soggetti, minori ed adulti, in situazione di handicap.

I criteri che determinano la possibilità di accesso al servizio, in ordine di importanza, sono:

- a) Situazione di riconosciuto handicap grave e mancanza di supporto familiare;
- b) riconoscimento, da parte dell'A.S.L., della situazione di gravità;
- c) appartenenza del disabile a nuclei familiari che per diversi motivi (età avanzata, condizioni di salute precarie, difficoltà transitorie o permanenti dei componenti del nucleo stesso) non garantiscono al soggetto un'assistenza soddisfacente.

Parte III: Servizi per anziani

Art. 13

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale, assicurandole interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni :

- aiuto domestico, consistente nel supportare la persona anziana nella pulizia e gestione della casa;
- igiene e cura della persona;
- aiuto di carattere socio - assistenziale con disbrigo ed espletamento di pratiche e commissioni varie esterne soprattutto a favore di non autosufficienti, accompagnamento presso Enti o amministrazioni, cura dei rapporti con i familiari e la comunità;
- aiuto e sostegno psico-sociale attraverso momenti e stimoli di socializzazione finalizzati al superamento di situazioni e condizioni di solitudine, isolamento, emarginazione.

- aiuto di tipo igienico sanitario ed infermieristico (con la guida del medico), consistente nella somministrazione di medicinali, medicazioni, controllo diete, controllo terapie e nel fornire informazioni di educazione igienica.

Art. 14

Destinatari

Potranno usufruire del servizio di assistenza domiciliare gli anziani residenti nel territorio comunale, o temporaneamente domiciliati in loco e riconosciuti bisognosi di assistenza, secondo il seguente criterio di priorità:

1. anziani soli (con precedenza per l'anziano inabile);
2. coppia di anziani senza figli;
3. anziani non autosufficienti inseriti in nuclei familiari;
4. anziano o coppia di anziani con figli non residenti nel territorio comunale.

Le attività di assistenza domiciliare possono essere sospese, subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze del Servizio Sociale comunale, garantendo, ove possibile, il mantenimento delle prestazioni essenziali, fermo restando la disponibilità economica assegnata in bilancio.

Art. 15

Organizzazione tecnica del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato e coordinato dall'Ufficio dei Servizi Sociali con l'ausilio dell'Assistente Sociale competente (cui spetta la realizzazione di visite domiciliari, la tenuta ed aggiornamento delle schede individuali degli utenti, l'organizzazione di riunioni con il personale addetto all'assistenza di base, il collegamento con tutti i servizi esistenti sul territorio, ecc.)

Il Comune di Piraino eroga l'assistenza domiciliare avvalendosi di personale qualificato, mediante figure professionali alle proprie dipendenze o fornito da Cooperative Sociali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di mansioni specifiche nel settore, o anche attraverso il sistema dell'accreditamento secondo le procedure che saranno fissate dalla Regione.

Art. 16

Modalità di ammissione

L'ammissione e la presa in carico al servizio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta/segnalazione formulata direttamente dalla persona interessata, o da altra persona in sua vece. L'attivazione può essere proposta anche dall'assistente sociale ed è comunque subordinata a visita domiciliare, con eventuale presenza di operatore sanitario o con il supporto di certificazione medica, per la verifica dei bisogni e la definizione delle modalità di intervento. Le domande di ammissione verranno esaminate dagli operatori del servizio, tenendo conto, per l'ammissione, della sussistenza dei requisiti prima descritti, oltre che della gravità delle situazioni familiari e/o fisiche, del reddito e di ogni altro requisito utile alla formulazione di una valutazione oggettiva.

Per l'accesso al servizio si prevede la compartecipazione a carico dell'utente, secondo quanto dettato dal Decreto 15.04.2003 dell'Ass.to Reg.le Famiglia.

Stessa compartecipazione è applicata per soggiorni climatici e gite.

Parte IV: Adulti e Famiglie in difficoltà

Art. 17

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Funzione e scopi

Il servizio di Assistenza Domiciliare si attiva anche per nuclei familiari con presenza di problematiche di tipo economico, sociale e/o sanitario, con persone in stato di disagio psicologico, fisico o morale (solitudine, malattia, stati depressivi) o di handicaps che possono esporre al rischio di emarginazione e/o dar luogo ad eventi dannosi nei confronti della propria e della altrui autonomia.

Le modalità di effettuazione, le tipologie di intervento, le finalità e l'organizzazione tecnica del servizio sono le stesse individuate nel presente regolamento per l'assistenza domiciliare agli anziani. Il servizio potrà essere avviato sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale, avvalendosi di personale qualificato, mediante figure professionali alle proprie dipendenze o fornito da Cooperative Sociali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di mansioni specifiche nel settore, o anche attraverso il sistema dell'accreditamento secondo le procedure che saranno fissate dalla Regione.

Art. 18

Volontariato Sociale

Allo scopo di fare fronte ad esigenze temporanee e urgenti sollecitate dal Servizio Sociale - comunale o territoriale-, o da altri enti preposti alla tutela della persona (ASL, Carabinieri, Tribunale...), il Comune, annualmente, potrà destinare una quota, da gestire anche tramite il Servizio Economato, per rimborsare prestazioni di volontariato da erogare a utenti e/o nuclei familiari, su motivata richiesta dell'Area competente, e per una somma forfetaria oraria non superiore a € 10,00 (euro dieci/00).

Gli operatori volontari dichiareranno la propria disponibilità a seguito apposito avviso annuale predisposto dall'Ufficio competente, e le prestazioni volontarie verranno conferite a rotazione, per periodi non superiori a due mesi nell'arco dell'anno.

Requisiti per l'accesso alle attività di volontariato sociale sono il possesso di idoneo titolo di studio relativo a conoscenze psico-educative, pedagogiche, sociologiche, o adeguata formazione professionale nel campo dell'assistenza, o documentata esperienza in attività di volontariato sociale.

Considerato il carattere di urgenza delle esigenze da affrontare e la volontarietà della prestazione, al servizio non verrà applicata la quota di compartecipazione a carico degli utenti.

Parte V - Interventi economici

Art. 19

Oggetto

Il Comune di Piraino, per favorire il superamento delle situazioni di disagio socio-economico sofferto da persone e nuclei familiari che versano in stato di bisogno ed al fine di aiutarli a soddisfare i bisogni essenziali, può attivare interventi di assistenza economica, nei limiti di appositi stanziamenti di bilancio.

L'assistenza economica costituisce una forma di intervento, limitata nel tempo, che si configura quale servizio di base, possibilmente non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune.

Art. 20

Forme di assistenza economica

Il sostegno economico in favore di singoli e nuclei familiari in situazioni di disagio o stato di bisogno, con funzione di supporto alla socializzazione e integrazione del reddito, si articola nei seguenti interventi:

- inserimenti lavorativi per disabili;
- attività lavorative a integrazione del reddito degli anziani;
- servizio civico per adulti e famiglie disagiate;
- provvidenze economiche.

Gli interventi economici possono essere erogati anche a sostegno e/o per favorire l'inserimento od il reinserimento al lavoro di soggetti tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, minori soggetti a provvedimenti penali o rieducativi dell'Autorità Giudiziaria ed altre categorie a rischio di emarginazione.

Per la concessione degli interventi economici di cui al presente articolo, l'Ufficio competente predisporrà apposita graduatoria dei beneficiari, attenendosi ai seguenti parametri:

- disoccupazione: per ogni anno di disoccupazione, punti 6 (max punti 18);
- prole: per ogni figlio minorenni a carico: 2 punti;
per ogni figlio maggiorenne studente: 2 punti
per ogni figlio maggiorenne non studente: 1 punto.
- coniuge: se disoccupato e/o impossibilitato a lavorare per causa di malattia: 3 punti,
se detenuto o agli arresti domiciliari: 5 punti;
in caso di nucleo monogenitoriale (per separazione, divorzio, vedovanza): punti 5
- affitto della casa: fino a € 200 mensili: 1 punto;
per ogni 100 euro oltre € 200: 1 punto;
- reddito familiare: punti 15 se inferiore al reddito esente come da D.A. 15.4.2003
a detrarre: punti 2 per ogni 1.000 euro eccedenti il reddito esente.
- stato di bisogno: sarà relazionato dal servizio sociale competente, anche tramite la Polizia Municipale, e, accertato il concorrere di più condizioni atte a determinare lo stato di disagio, assegnerà un punteggio compreso tra 0 e 10 (disagio economico concomitante -reddito esente, affitto casa di abitazione, nucleo familiare con figli minori/studenti-, stato di malattia invalidante, disoccupazione prolungata o perdita del posto di lavoro, grave malattia di un familiare)
- Componenti nucleo familiare: per ogni ultrasessantacinquenne: punti 5;
per ogni portatore di handicap grave: punti 10;
per invalidi oltre il 70%: punti 5.

Art. 21

Definizione di Reddito

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta ed ai mesi dell'anno in cui si presenta la richiesta.

Il reddito preso in considerazione nell'applicazione del parametro del reddito esente è quello:

- a) del solo interessato, qualora viva solo;

b) di tutti i componenti il nucleo familiare;

Si intendono a carico dell'assistibile:

- il coniuge che vive di fatto nel nucleo familiare;
- i figli minori che rientrano nella fascia dell'obbligo scolastico o studenti con obbligo della certificazione di frequenza sia degli Istituti di scuola media superiore o di istituti universitari, figli inabili a proficuo lavoro;
- tutti i conviventi.

Ai fini dell'erogazione di contributi economici di cui al presente articolo, concorrono alla determinazione del reddito le pensioni erogate ai mutilati e invalidi di guerra, ai superstiti di caduti in guerra ed indennità accessorie come assegni annessi alle medaglie d'oro al valor militare, rendite INAIL e indennità di accompagnamento.

Ai fini dell'accesso agli interventi economici, in caso di parità, avranno priorità i richiedenti che non siano proprietari di beni immobili.

Art. 22

Istanza - Documentazione da allegare

Il cittadino interessato dovrà presentare apposita istanza, contenente i dati anagrafici, la motivazione della richiesta e la documentazione comprovante lo stato di bisogno.

Quest'ultima comprende :

- stato di famiglia;
- dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
- stato di disoccupazione, anche dei componenti il nucleo familiare in età lavorativa (al compimento del 16° anno di età);
- documentazione reddituale, attestato ISEE, certificato di stipendio, busta paga ultimo stipendio e/o pensione goduta a qualsiasi titolo dal capo famiglia nonché dai componenti il nucleo;
- eventuale certificato d'iscrizione al Centro per l'impiego (ex ufficio di collocamento);
- eventuale sentenza di separazione legale o di divorzio;
- eventuale copia delle ricevute di pagamento relative al canone di locazione;
- eventuale certificato di detenzione o di dimissione dal carcere;
- eventuale certificato medico comprovante particolari stati patologici in atto.

Art. 23

Istruttoria

L'ufficio competente predisporrà apposita modulistica utile per i tipi di assistenza previsti dal Regolamento, dandone ampia divulgazione specie in concomitanza con l'avvio di nuovi servizi.

Le domande pervenute verranno valutate sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e della documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire altri elementi di integrazione o di confronto che saranno chiesti entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il richiedente, entro 15 giorni dalla ricezione della predetta richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione. Il mancato completamento dell'istanza entro i predetti termini e comunque prima dell'adozione del provvedimento finale, potrà comportare l'esclusione dal beneficio per l'anno di riferimento.

Art. 24

INSERIMENTI LAVORATIVI

Al fine di favorire l' integrazione lavorativa dei soggetti disabili il Comune di Piraino può attivare, presso gli uffici od i servizi comunali anche esterni, inserimenti lavorativi a tempo parziale.

Gli inserimenti lavorativi hanno durata limitata nel tempo, non potranno trasformarsi in automatiche assunzioni, rientrano nell'ambito dei progetti educativi individualizzati predisposti dagli operatori del Servizio Sociale comunale, e comportano l'erogazione in favore dell'utente di una indennità forfettaria fissata dall'amministrazione comunale all'atto dell'istituzione del servizio di inserimento lavorativo.

Art. 25

ATTIVITA' LAVORATIVE AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Al fine di favorire l'integrazione del reddito nei confronti degli anziani, il Comune di Piraino può attivare iniziative lavorative temporanee per gli anziani già destinatari di pensione di vecchiaia o di anzianità. In particolare, le attività saranno avviate allo scopo di incentivare la socializzazione e instaurare e consolidare la prassi del mutuo aiuto tra le varie generazioni.

Art. 26

SERVIZIO CIVICO

Il servizio civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti da almeno 1 anno nel Comune di Piraino, privi di una occupazione e in stato di comprovato bisogno.

L'obiettivo principale del servizio in oggetto è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa temporanea, di soggetti svantaggiati, anche ex detenuti e/o coniugi di detenuti, ex tossicodipendenti o, comunque, portatori di un disagio socio-economico e/o psicologico.

Possono accedere al servizio i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età.

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente.

Art. 27

Istanza

Le istanze tendenti alle attività di cui ai precedenti artt. 24, 25 e 26, redatte su appositi moduli, devono essere presentate all'Ufficio di Servizio Sociale comunale corredate, in particolare, dai seguenti documenti:

- Dichiarazione ISEE;
- Certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno, come enunciati al precedente art. 22.

Art. 28

Graduatorie

A seguito della presentazione delle istanze l'ufficio redigerà apposita graduatoria, attenendosi ai parametri già emanati al precedente art. 20.

Per l'esame preliminare delle istanze, sotto l'aspetto dell'ammissibilità, provvede l'Ufficio di Servizio Sociale, che assegnerà i richiedenti, ove possibile, al servizio chiesto.

In caso di rinuncia alle attività lavorative sopra citate, per rifiuto a svolgere l'attività, o in caso di mancata presentazione dell'interessato alla prima e seconda convocazione, lo stesso sarà depennato dalla graduatoria dell'anno di riferimento.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria annuale sarà data priorità a coloro i quali non hanno beneficiato dei servizi citati agli artt. 24, 25 e 26 nell'anno precedente. Ai fini della graduatoria di che trattasi, i rinunciatari di cui al comma precedente saranno considerati come beneficiari.

La graduatoria avrà validità annuale. Eventuali richieste pervenute oltre la scadenza prevista, saranno aggiunte alla graduatoria, e tenute in considerazione in caso di scorrimento della stessa.

Eventuali richieste di avviamento sollecitate dai Servizi Sociali territoriali e/o dai dipartimenti di Salute Mentale dell'ASL e/o dalla Magistratura competente saranno esitate con l'urgenza dovuta, anche in deroga alle graduatorie esistenti, con apposito motivato provvedimento sindacale che impingua le risorse assegnate.

Art. 29

Attività previste, adempimenti e principi generali

I cittadini avviati agli inserimenti lavorativi, alle attività per anziani a integrazione del reddito e al servizio civico, verranno utilizzati in ambito comunale nei servizi di seguito elencati:

- a) servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di scuole, centri aggregativi, strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi.
- b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) servizio di assistenza a persone disabili e anziane;
- d) servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole;
- e) altre attività con fini socializzanti che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare.

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica. Se la durata della malattia supera gli otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico. In caso di mancata prestazione lavorativa, sia per malattia che per festività, non è ammessa la possibilità di recupero.

Le attività di che trattasi, che saranno avviate sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale, possono essere svolte per massimo 60 ore mensili e per massimo due trimestri non consecutivi nel corso dell'anno.

Gli addetti ai turni non potranno in ogni caso svolgere prestazioni di durata superiore a n. 4 ore giornaliere. Verrà corrisposto una indennità oraria forfetaria non superiore a € 8,00.

Gli addetti potranno essere riconfermati solo due volte l'anno a trimestri non consecutivi. Con gli stessi l'Amministrazione Comunale terrà incontri di orientamento sulla mansioni da svolgere.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi. Il pagamento dell'indennità agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio di servizio sociale che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni di un incaricato al Coordinamento all'uopo individuato nel personale comunale.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale, sì da consentire lo scorrimento della graduatoria.

Le attività di che trattasi saranno avviate con provvedimento della Giunta Municipale che dovrà stabilire la tipologia e la durata dell'intervento da attuare, l'ambito ed il numero dei destinatari, l'indennità oraria forfetaria da attribuire.

Trattandosi di attività temporanee, tendenti a disincentivare il mero assistenzialismo, la quota di rimborso forfetario verrà considerato quale contributo assistenziale e, come tale, liquidato senza oneri fiscali né previdenziali.

Art. 30

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica in forma continuativa è concessa quale sostegno al mantenimento di figli illegittimi e/o riconosciuti dalla sola madre, mediante l'erogazione di un contributo mensile non inferiore a € 80,00, da liquidare dopo l'avvenuta previsione nel bilancio comunale.

La Giunta Municipale può, annualmente, aggiornare il detto importo con apposito atto deliberativo, in relazione alle disponibilità di bilancio ed al numero dei richiedenti.

Tale assistenza può essere concessa per nuclei familiari con detenuti o ex-detenuti, residenti da oltre un anno nel Comune, tenendo conto della situazione reddituale del nucleo stesso, secondo i criteri stabiliti con il precedente art. 20, e nel caso il richiedente raggiunga almeno 50 punti.

Non è motivo di esclusione la proprietà di immobile per uso abitativo proprio.

Art. 31

ASSEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO

L'assegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale di rilevante gravità, e, dato il carattere di straordinarietà, può essere erogato solo una volta nell'arco dell'anno.

Art. 32

Soggetti beneficiari

L'assegno economico straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza nel territorio comunale da almeno 3 anni;
- reddito complessivo del nucleo familiare non superiore alla fascia esente di cui al D.A. 15.4.2003;

Gli ultimi due requisiti possono anche essere disgiunti.

Il contributo straordinario può essere richiesto per:

- interventi sanitari fuori dal territorio regionale secondo attestazione dell' A.S.L. o delle Cliniche universitarie;
- l'acquisto di farmaci, l'esecuzione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione dell' A.S.L., salvo i casi di esenzione previste dalla normativa vigente;

- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.
- interventi inderogabili da eseguire nella propria abitazione a causa di eventi eccezionali (es. alluvioni, incendi, terremoti, ecc.).

Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, formulato dal Servizio Sociale territoriale che ne motivi la necessità.

Art. 33

Istanza

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredata dai seguenti documenti:

- Reddito del nucleo familiare del richiedente;
- Titolo di proprietà dell'immobile o ricevuta del canone di locazione (per richieste interventi alle abitazioni);
- Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

Art. 34

Contributi ex E.N.A.O.L.I.

I contributi per prestazioni ex E.N.A.O.L.I. previsti dalla L.R. 22/86, art. 16, lett.i, saranno erogati ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla citata legge, secondo i parametri previsti alla FASCIA 6^a allegata al Decreto Ass.to Reg.le EE.LL. 1011/94.

Art. 35

Aggiornamento quote di contributi

La Giunta Municipale, annualmente, può aggiornare le quote di contributo e/o rimborso forfetario fissati dal presente Regolamento, sulla base delle disponibilità del bilancio dell'esercizio di riferimento e con riguardo alle situazioni verificatesi nell'anno pregresso.

Art. 36

Norme finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari comunali che con lo stesso contrastano.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme vigenti in materia.